

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raoul Ghisletta  
per il Gruppo PS  
Deputato al Gran Consiglio

### INTERPELLANZA 16 aprile 2010

**Quando e come agirà il Consiglio di Stato per far applicare in tutti i Comuni il principio della causalità nel finanziamento dello smaltimento dei rifiuti contenuto nella Legge per la protezione dell'ambiente?**

Signor deputato,

come concordato durante l'ultima sessione del Gran Consiglio prendiamo posizione per iscritto sull'interpellanza del 16 aprile 2010 presentata a nome del Gruppo socialista. L'atto parlamentare tocca il tema del finanziamento comunale dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, oggetto negli ultimi mesi di alcune prese di posizione del Consiglio di Stato, in particolare all'indirizzo del Comune di Lugano.

Recentemente con risoluzione n. 1824 del 20 aprile 2010 abbiamo inoltre risposto a una sua interrogazione del 2008 (n. 256.08 "Tassa causale rifiuti a Lugano e Stabio: cosa intende fare il Consiglio di Stato per far rispettare la legge?").

Prendendo spunto da quest'ultima risposta e dai precedenti scritti, alle singole domande rispondiamo come segue:

- 1. Agirà (n.d.r. il Consiglio di Stato) per far applicare i regolamenti che sono ancora in vigore negli ex Comuni aggregati a Lugano, come afferma nella lettera del 23 febbraio 2010? Quando e come?**
- 2. Intende emanare d'ufficio un regolamento sui rifiuti per Lugano (e per Stabio qualora il legislativo non accogliesse nel 2010 il messaggio municipale) per via di ordinanza come suggerisce nella lettera del 23 febbraio 2010 al Municipio di Lugano? Quando?**

Le comunicazioni intercorse fra il Consiglio di Stato e il Comune di Lugano sul tema in oggetto sono state riprese nello scritto del 23 febbraio 2010 menzionato nell'interpellanza. Lo stesso si concludeva con un ulteriore sollecito al Municipio a trasmettere al Consiglio comunale un messaggio con una proposta di regolamento sulla raccolta dei rifiuti.

Il tema è stato oggetto della risposta 20 aprile 2010 alla sua interrogazione, da cui estrapoliamo i seguenti passaggi:

*"Nei confronti dei Comuni che non rispettano le disposizioni federali e cantonali in materia di finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani il Consiglio di Stato ha la facoltà di intervenire in via sostitutiva mediante l'adozione e l'imposizione di un regolamento comunale conforme al principio di causalità. Questa misura - alla stregua di altre simili come ad*

*esempio quelle riguardanti la perequazione finanziaria intercomunale - deve tuttavia costituire l'ultima ratio. Lo scrivente Consiglio è infatti dell'opinione che, in un sistema come il nostro fondato sul rispetto dell'autonomia comunale e sulla collaborazione tra gli enti pubblici, debbano in ogni caso essere privilegiate la discussione politica e la ricerca di soluzioni condivise.*

*... omissis ...*

*Dal canto loro i servizi di Lugano hanno già da tempo elaborato un progetto di regolamento conforme al principio della causalità. Secondo quanto precisato dal Municipio agli inizi del corrente anno, questo progetto è rimasto in sospenso per consentire una ulteriore verifica degli aspetti finanziari legati alla raccolta dei rifiuti dopo l'entrata in funzione dell'impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco (ICTR).*

*Lo scrivente Consiglio, preso atto di questa argomentazione e dopo avere fornito delle puntuali risposte ad alcuni quesiti sollevati dall'autorità comunale, ha tuttavia ribadito alla medesima la necessità di trasmettere al Legislativo un messaggio che accompagni un progetto di regolamento sulla raccolta dei rifiuti conforme alle norme di diritto superiore. Il progetto di Piano finanziario 2010-2013 recentemente elaborato dai servizi comunali contempla ad ogni buon conto l'introduzione a partire dal 2012 di una tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che rispetta i criteri del principio di causalità".*

Il Consiglio di Stato, pur cosciente del fatto che il processo dovrà superare gli scogli previsti dalle procedure democratiche, si attende dal Municipio di Lugano passi concreti (il Municipio si è già impegnato in questo senso, come indicato nella nostra risposta del 20 aprile 2010 alla sua interrogazione del 2008, prevedendo appunto nel progetto di PF 2010-2013 l'introduzione a partire dal 2012 di una tassa sulla raccolta e lo smaltimento secondo il principio di causalità, vedi sopra) verso l'adeguamento al diritto superiore. Ciò vale anche per gli altri Comuni (Bioggio e Stabio) che non si sono ancora adeguati alle normative.

### **3. Intende sostenere l'approvazione dell'iniziativa parlamentare elaborata nel 2009, che introduce un cpv. 2 all'art. 18 LALPAmb (come già discusso nel 2004)?**

Il Consiglio di Stato si esprimerà nel merito con messaggio al Parlamento entro il prossimo autunno, come preannunciato il 2 febbraio 2010 alla Presidenza del Gran Consiglio.

### **4. Quale effetto preciso ha e ha avuto sulla perequazione intercomunale il mancato prelievo di tasse rifiuti a Lugano e Stabio?**

È impossibile rispondere in modo preciso a questa domanda.

Schematicamente si ricorda innanzitutto come il contributo di livellamento è calcolato sulla base delle risorse fiscali pro capite, e graduato in base al moltiplicatore politico.

Il ricavo prodotto dalle tasse causali non influisce in modo diretto sulla perequazione intercomunale (in particolare sul contributo di livellamento) perché questo genere di entrate non sono parte delle risorse fiscali. Il mancato incasso di tali tasse potrebbe semmai avere una ripercussione sul moltiplicatore politico applicato dal Comune e quindi, indirettamente, un influsso sul contributo di livellamento.

Un legame di causalità diretta tra il mancato incasso della tassa rifiuti e la fissazione del moltiplicatore d'imposta non può però essere stabilito pacificamente. L'aliquota fiscale comunale è infatti decisa in base a più criteri, anche politici, sovente dettato dalla volontà di dare stabilità a medio termine alla pressione fiscale. Un maggior ricavo (o una minore spesa) non si tramutano automaticamente in una riduzione del moltiplicatore politico, così come non succede necessariamente l'inverso nel caso di aumenti di spesa e riduzioni dei ricavi.

- 5. Intende rispondere all'interrogazione 256.08, e in particolare fornire l'elenco dei casi importanti in cui la legge cantonale e la legge federale sulla protezione dell'ambiente non sono state applicate dai Comuni e per i quali il Consiglio di Stato/Dipartimento del territorio non riesce ad intervenire efficacemente per assicurarne il rispetto da parte dei Comuni?**

Il 20 aprile 2010 abbiamo risposto a questa domanda.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella